

## ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

## CONSIGLIO DIRETTIVO

## DELIBERAZIONE N. 14982

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare riunito in Roma in data 21 dicembre 2018, alla presenza di n. 34 dei suoi componenti su un totale di n. 34;

*Visto*

- lo Statuto dell'INFN, ed in particolare gli articoli 12, comma 4, lettera i), nonché 25;
- altresì l'articolo 12 dello Statuto ("Il Consiglio Direttivo - composizione e attribuzioni") che, al comma 2, lettera g) cita, tra i facenti parte del Consiglio Direttivo dell'Istituto, *"un Rappresentante eletto dal personale ricercatore e tecnologo dell'Istituto, dipendente o dotato di incarico di ricerca scientifica o tecnologica"* e, al comma 2, lettera h) *"un Rappresentante eletto dal personale tecnico e amministrativo dell'Istituto, dipendente o dotato di incarico di collaborazione tecnica"*;

*Visto*

- la deliberazione del Consiglio Direttivo dell'INFN n. 12971/2013, con la quale è stato approvato il *"Disciplinare per lo svolgimento delle elezioni dei coordinatori locali delle linee scientifiche presso le Sezioni ed i Laboratori Nazionali dell'INFN, dei rappresentanti del personale in seno ai Consigli delle Sezioni, Laboratori Nazionali e Centri Nazionali dell'INFN e dei rappresentanti del personale della Amministrazione Centrale dell'INFN e dei Presidenti delle Commissioni Scientifiche Nazionali dell'INFN"*;
- la deliberazione del Consiglio Direttivo dell'INFN n. 14598/2017 che, recependo quanto dettato dal citato articolo 12, comma 2, lettera g), dello Statuto, modifica il Disciplinare sopracitato laddove, in caso di elezioni e di non esistenza presso la Sezione o il Laboratorio Nazionale interessato di almeno cinque unità di personale tecnologo e dotato di incarico di ricerca tecnologica, accorpa detto personale con il personale ricercatore, dipendente o dotato di incarico di ricerca scientifica;

*Visto*

- la deliberazione del Consiglio Direttivo dell'INFN n. 13502/2015, con la quale è stato approvato il *"Disciplinare per lo svolgimento delle elezioni del rappresentante del personale ricercatore, dipendente o dotato di incarico di ricerca scientifica in seno al Consiglio Direttivo dell'INFN e del rappresentante del personale tecnologo, tecnico e amministrativo, dipendente o dotato di incarico di ricerca tecnologica o di collaborazione tecnica in seno al Consiglio Direttivo dell'INFN"*;

*Considerato*

- di dover apportare modifiche anche al menzionato *"Disciplinare per lo svolgimento delle elezioni del rappresentante del personale ricercatore, dipendente o dotato di incarico di ricerca scientifica in seno al Consiglio Direttivo dell'INFN e del rappresentante del personale tecnologo, tecnico e amministrativo, dipendente o dotato di incarico di ricerca tecnologica o di collaborazione tecnica in seno al Consiglio Direttivo dell'INFN"* attualmente in vigore, in modo da rendere il Disciplinare stesso coerente ed in linea con il quadro normativo stabilito dall'articolo 12, comma 2, lettere g) ed h), dello

Statuto, in particolare riguardo alla mutata tipologia di rappresentanza nonché del relativo elettorato;

- la necessità di prevedere una eventuale modalità telematica di espletamento delle elezioni in modo tale da semplificare lo svolgimento delle stesse;
- la proposta della Giunta Esecutiva;

con n. 34 voti a favore;

#### DELIBERA

1. Di approvare il *"Disciplinare per lo svolgimento delle elezioni del rappresentante del personale ricercatore e tecnologo, dipendente o dotato di incarico di ricerca scientifica o tecnologica in seno al Consiglio Direttivo dell'INFN e del rappresentante del personale tecnico e amministrativo, dipendente o dotato di incarico di collaborazione tecnica in seno al Consiglio Direttivo dell'INFN"*, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Che il Disciplinare di cui al punto 1 della presente deliberazione, annulla e sostituisce il *"Disciplinare per lo svolgimento delle elezioni del rappresentante del personale ricercatore, dipendente o dotato di incarico di ricerca scientifica in seno al Consiglio Direttivo dell'INFN e del rappresentante del personale tecnologo, tecnico e amministrativo, dipendente o dotato di incarico di ricerca tecnologica o di collaborazione tecnica in seno al Consiglio Direttivo dell'INFN"*, approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'INFN n. 13502/2015 citata in premessa.
3. Che il Presidente dell'Istituto stabilisca, di volta in volta, una eventuale modalità telematica di svolgimento delle elezioni di cui al Disciplinare citato al punto 1 in modo tale da semplificare lo svolgimento delle stesse, secondo le indicazioni al riguardo che saranno diramate tramite circolare emessa dall'Ufficio Ordinamento e Ciclo atti amministrativi dell'INFN.

-----  
Direzione Gestione del Personale e Affari Generali

*Disciplinare per lo svolgimento delle elezioni:*

- *del rappresentante del personale ricercatore e tecnologo, dipendente o dotato di incarico di ricerca scientifica o tecnologica, in seno al Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare;*
- *del rappresentante del personale tecnico e amministrativo, dipendente o dotato di incarico di collaborazione tecnica, in seno al Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.*

*(ai sensi dell'art. 12 dello Statuto dell'INFN)*

## Art. 1

1. Il Presidente, con proprio atto:
  - indice le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio Direttivo prevedendo che gli adempimenti siano conclusi almeno due mesi antecedenti la scadenza dei mandati;
  - stabilisce l'eventuale modalità telematica di svolgimento delle elezioni in modo tale da semplificare lo svolgimento delle stesse, secondo le indicazioni al riguardo che saranno diramate tramite circolare emessa dall'Ufficio Ordinamento e Ciclo atti amministrativi dell'INFN
  - nomina i componenti la Commissione Elettorale Centrale.
  
2. Il Presidente, con propria circolare da affiggersi agli albi delle Strutture dell'Istituto (da ora in poi come definite dall'art. 19, comma 1 dello Statuto, inclusi i Gruppi Collegati):
  - stabilisce la data delle votazioni;
  - fissa la scadenza per la nomina dei componenti le Commissioni Elettorali Locali;
  - richiede ai Direttori delle Strutture di provvedere a tutti gli adempimenti necessari per le elezioni.
  
3. Il Presidente, inoltre:
  - richiede gli elenchi degli aventi diritto al voto ai competenti Uffici della Amministrazione Centrale;
  - emana ogni altra istruzione necessaria per il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.

## Art. 2

### 1. L'Ufficio Ordinamento e Ciclo atti amministrativi dell'INFN:

- organizza lo svolgimento delle elezioni;
- predispone gli atti ed il materiale necessario per le operazioni di voto;
- fornisce supporto e consulenza ai Direttori delle Strutture ed ai Presidenti delle Commissioni Elettorali Locali;
- segue l'attività della Commissione Elettorale Centrale;
- emana ogni altra istruzione necessaria per il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.

### Art. 3

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. g), dello Statuto dell'Istituto, per l'elezione del rappresentante del personale ricercatore e tecnologo, dipendente o dotato di incarico di ricerca scientifica o tecnologica, in seno al Consiglio Direttivo, sono titolari del diritto all'elettorato attivo e passivo:

- i dipendenti con profilo professionale di ricercatore e tecnologo che alla data di indizione delle elezioni:

- siano di ruolo presso le Strutture dell'Istituto ed abbiano superato il periodo di prova;

ovvero

- per il solo elettorato attivo, siano in servizio presso le Strutture dell'Istituto con contratto di lavoro a tempo determinato da almeno un anno;

- il personale associato che alla data di indizione delle elezioni:

- sia dotato di incarico di ricerca scientifica o tecnologica, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto dell'Istituto, presso una delle Strutture dell'Istituto;

ovvero

- per il solo elettorato attivo, sia titolare di contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Ente di appartenenza nonché dotato di incarico di ricerca scientifica o tecnologica, ai sensi dell' art. 3 dello Statuto dell'Istituto, presso una delle Strutture dell'Istituto da almeno un anno.

#### Art. 4

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. h), dello Statuto dell'Istituto, per l'elezione del rappresentante del personale tecnico ed amministrativo, dipendente o dotato di incarico di collaborazione tecnica, in seno al Consiglio Direttivo, sono titolari del diritto all'elettorato attivo e passivo:

- i dipendenti con profilo professionale tecnico o amministrativo che alla data di indizione delle elezioni:
  - siano di ruolo presso le Strutture dell'Istituto e abbiano superato il periodo di prova;ovvero
  - per il solo elettorato attivo siano in servizio presso le Strutture dell'Istituto con contratto di lavoro a tempo determinato da almeno un anno;
- il personale associato che alla data di indizione delle elezioni:
  - sia dotato di incarico di collaborazione tecnica, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto dell'Istituto, presso una delle Strutture dell'Istituto;ovvero
  - per il solo elettorato attivo, sia titolare di contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Ente di appartenenza nonché dotato di incarico di collaborazione tecnica, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto dell'Istituto, presso una delle Strutture dell'Istituto da almeno un anno.

## Art. 5

1. Per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio Direttivo dell'Istituto, è costituita, presso l'Amministrazione Centrale dell'Istituto, la Commissione Elettorale Centrale.  
La Commissione Elettorale Centrale è composta da cinque componenti di cui uno con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di Segretario.  
Per ciascun componente la Commissione Elettorale Centrale è designato un sostituto.
2. I componenti la Commissione Elettorale Centrale sono scelti fra il personale dipendente dell'Istituto ed il personale associato, dotato di incarico di ricerca o di collaborazione tecnica.
3. Nel caso che un componente effettivo della Commissione Elettorale Centrale non possa assolvere per giustificate ragioni l'incarico, deve darne immediata comunicazione scritta al Presidente della Commissione Elettorale Centrale che provvede a convocare il componente sostituto.  
Qualora anche il componente sostituto fosse impossibilitato, per giustificate ragioni presentate per iscritto al Presidente della Commissione Elettorale Centrale, ad assolvere l'incarico, il Presidente dell'Istituto nomina due nuovi componenti la Commissione Elettorale Centrale.

## Art. 6

1. Per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio Direttivo dell'Istituto, è costituita, presso ciascuna Struttura dell'Istituto, la Commissione Elettorale Locale, nominata dal Direttore, sentito il Consiglio di Struttura o sentiti i rappresentanti del personale locale nel caso dell'Amministrazione Centrale, dove le funzioni di Direttore sono assolte dal Direttore Generale dell'INFN, come previsto all'articolo 29 dello Statuto..

Nel caso in cui non fossero ancora stati eletti i due Rappresentanti della Amministrazione Centrale attualmente previsti nel proprio vigente Disciplinare Organizzativo, si fa riferimento al rappresentante del personale di cui al Disciplinare organizzativo della Amministrazione Centrale approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 10825/2015.

La Commissione Elettorale Locale è composta da tre componenti di cui uno con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di Segretario.

Per ciascun componente la Commissione Elettorale Locale è designato un sostituto.

2. Il Direttore, con proprio atto, formalizza la nomina nei termini stabiliti al precedente comma 1 e comunica la composizione della stessa all'Ufficio Ordinamento e Ciclo atti amministrativi.
3. I componenti la Commissione Elettorale Locale sono scelti fra il personale dipendente delle Strutture ed il personale ad esse associato, dotato di incarico di ricerca scientifica o tecnologica o di collaborazione tecnica.
4. Nel caso che un componente effettivo della Commissione Elettorale Locale non possa assolvere per giustificate ragioni l'incarico, deve darne immediata comunicazione scritta al Presidente della Commissione Elettorale Locale che provvede a convocare il componente sostituto. Qualora anche il componente sostituto fosse impossibilitato, per giustificate ragioni presentate per iscritto al Presidente della Commissione Elettorale Locale, ad assolvere l'incarico, il Direttore nomina due nuovi componenti la Commissione Elettorale Locale, sentito il Consiglio della Struttura o sentiti i rappresentanti del personale locale nel caso dell'Amministrazione Centrale di cui al comma 1, e provvede a darne comunicazione scritta all'Ufficio Ordinamento e Ciclo atti amministrativi. Tutti gli atti relativi devono essere allegati al verbale di cui al successivo art. 15.

## Art. 7

1. Il Presidente della Commissione Elettorale Centrale convoca con comunicazione scritta i componenti la Commissione stessa per adempiere alle operazioni elettorali.
2. Per la validità delle riunioni della Commissione Elettorale Centrale è richiesta la presenza di tutti i componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti.
3. Di ogni operazione o decisione della Commissione Elettorale Centrale è redatto un verbale che deve essere firmato in ciascun foglio dal Presidente e dal Segretario e, nell'ultimo foglio, sottoscritto da tutti i componenti partecipanti alla riunione.
4. Ciascuna scheda deve essere firmata da uno dei componenti la Commissione Elettorale Centrale.
5. Il Segretario della Commissione Elettorale Centrale resta custode delle schede elettorali.
6. Tutti i provvedimenti della Commissione Elettorale Centrale sono definitivi.

## **Art. 8**

1. Il Presidente della Commissione Elettorale Locale convoca con comunicazione scritta i componenti la Commissione stessa per adempiere alle operazioni elettorali.
2. Per la validità delle riunioni della Commissione Elettorale Locale è richiesta la presenza di tutti i componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti.
3. Di ogni operazione o decisione della Commissione Elettorale Locale è redatto un verbale che deve essere firmato in ciascun foglio dal Presidente e dal Segretario e, nell'ultimo foglio, sottoscritto da tutti i componenti partecipanti alla riunione.
4. Il Segretario della Commissione Elettorale Locale resta custode delle schede elettorali ricevute.

## Art. 9

1. Gli elenchi degli aventi diritto al voto di cui ai precedenti artt. 3 e 4, trasmessi con apposita circolare dall'Ufficio Ordinamento e Ciclo atti amministrativi, sono affissi agli albi delle Strutture interessate. I Direttori provvedono a dare immediata conferma dell'avvenuta affissione all'Ufficio Ordinamento e Ciclo atti amministrativi.
2. Contro la mancata, inesatta o indebita inclusione negli elenchi è ammesso reclamo scritto alla Commissione Elettorale Centrale.
3. Il reclamo scritto deve pervenire al Direttore della Struttura di appartenenza entro il decimo giorno successivo alla data di affissione all'albo della sede, della circolare e degli elenchi di cui al precedente comma 1.
4. Il Direttore della Struttura, entro il giorno successivo a quello di scadenza indicato nel comma precedente, provvede ad inviare alla Commissione Elettorale Centrale, e per conoscenza all'Ufficio Ordinamento e Ciclo atti amministrativi, i reclami pervenuti.
5. La Commissione Elettorale Centrale, non oltre il quinto giorno successivo al termine fissato per il ricevimento dei reclami, decide in via definitiva sui reclami proposti disponendo le eventuali rettifiche. L'esito del reclamo è comunicato contestualmente all'Ufficio Ordinamento e Ciclo atti amministrativi ed ai Direttori che provvedono ad informare i diretti interessati.
6. L'Ufficio Ordinamento e Ciclo atti amministrativi provvede, quindi, ad inviare ai Presidenti delle Commissioni Elettorali Locali:
  - schede elettorali in numero pari al numero degli aventi diritto al voto;
  - schede elettorali di riserva;
  - duplice copia degli elenchi definitivi degli aventi diritto al voto;
  - distinta delle schede elettorali trasmesse;
  - copia del presente provvedimento elettorale;
  - copia dell'elenco nominativo del personale eleggibile con l'indicazione della sede di appartenenza.

Copia della circolare è trasmessa, per opportuna informazione, ai Direttori delle Strutture.

## **Art. 10**

1. I Direttori delle Strutture provvedono ad individuare i locali dove si terranno le votazioni che devono essere idoneamente attrezzati per un rapido e corretto svolgimento delle operazioni relative e per garantire la segretezza della votazione.  
Nel locale delle votazioni deve essere affissa una copia del presente disciplinare e copia dell'elenco nominativo del personale eleggibile di cui al comma 6 del precedente articolo 9.

## **Art. 11**

1. Gli elettori affetti da impedimenti fisici tali che non consentano loro di votare senza aiuto, possono avvalersi dell'ausilio di un accompagnatore, liberamente scelto, purché quest'ultimo sia iscritto negli elenchi degli aventi diritto al voto.
2. Il Presidente della Commissione Elettorale Locale annota la circostanza sul verbale delle operazioni di voto e annota la stessa circostanza sull'elenco dei votanti accanto al nominativo dell'accompagnatore e del votante.
3. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di una persona.

## Art. 12

1. Su ogni scheda viene indicata una unica preferenza. La scheda che contiene più di una preferenza viene annullata.
2. Si intendono validi i voti nei quali l'elettore indica anche il solo cognome della persona votata. In caso di omonimia il voto si intende valido se l'elettore indica anche il nome per esteso e, qualora persista l'omonimia, la Struttura di appartenenza.
3. All'atto della votazione l'elettore appone la propria firma sull'elenco degli aventi diritto al voto accanto al proprio nominativo.
4. Se l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli sia deteriorata o se egli stesso l'abbia involontariamente deteriorata, può chiedere al Presidente della Commissione Elettorale Locale una seconda scheda restituendo la prima sulla quale è apposta la dicitura "scheda deteriorata" e la firma dei componenti la Commissione Elettorale Locale.
5. Eventuali reclami relativi allo svolgimento delle operazioni di voto devono essere formulati, prima della conclusione delle operazioni di voto, alla Commissione Elettorale Locale che decide entro gli stessi termini.
6. I reclami e le relative motivate decisioni devono essere verbalizzati.

### Art. 13

1. Gli elettori che si trovassero fuori sede possono chiedere al Presidente della Commissione Elettorale Locale, non oltre il decimo giorno antecedente a quello fissato per lo svolgimento delle elezioni, di votare per corrispondenza, indicando il recapito presso il quale ricevere la scheda elettorale.
2. Gli elettori fuori sede alla data fissata per le votazioni, possono, altresì, chiedere al Presidente della Commissione Elettorale Locale di esprimere il proprio voto anticipatamente.
3. Il Presidente della Commissione Elettorale Locale invia, se trattasi di voto per corrispondenza, o consegna all'elettore, se trattasi di voto anticipato:
  - una busta grande ed un foglio sul quale è indicato il nominativo dell'elettore;
  - una scheda e una busta piccola.
4. L'elettore, espresso il voto, introduce la scheda, debitamente piegata, nella busta piccola e la sigilla. L'elettore inserisce, poi, la busta piccola nella busta grande unitamente al foglio sul quale è indicato il proprio nominativo.
5. L'elettore, qualora trattasi di voto espresso per corrispondenza, provvede all'immediata spedizione del plico nella forma più veloce e sicura. Il plico deve pervenire alla Commissione Elettorale Locale prima della chiusura delle urne. Le buste pervenute dopo tale orario saranno conservate agli atti.
6. L'elettore, qualora trattasi di voto anticipato espresso contestualmente al ricevimento della scheda elettorale, consegna il plico al Presidente della Commissione Elettorale Locale che resta custode del voto espresso fino al giorno stabilito per le votazioni.
7. Il Presidente della Commissione Elettorale Locale annota gli eventi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sul verbale delle operazioni di voto ed annota gli stessi eventi sull'elenco dei votanti accanto alla firma del votante.

#### **Art. 14**

1. Prima dell'inizio delle operazioni di voto, la Commissione Elettorale Locale procede al conteggio delle schede, dandone atto nel verbale.
2. Le urne restano aperte per un giorno durante l'orario di lavoro.
3. Subito dopo la Commissione Elettorale Locale chiude le urne, procede allo spoglio e redige l'elenco dei voti espressi.
4. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

## Art. 15

1. Il verbale della Commissione Elettorale Locale, sottoscritto da tutti i componenti la Commissione stessa, deve, a conclusione delle operazioni, indicare:
  - il numero complessivo degli aventi diritto al voto;
  - il numero delle schede elettorali ricevute in dotazione con separata evidenza di quelle di riserva;
  - il numero delle schede elettorali contenute nell'urna;
  - il numero delle eventuali schede elettorali deteriorate;
  - il numero dei voti espressi per corrispondenza;
  - il numero dei voti espressi anticipatamente;
  - il numero dei voti riportati da ogni candidato;
  - il numero delle schede elettorali bianche;
  - il numero delle schede elettorali nulle;
  - gli eventuali reclami presentati durante le operazioni elettorali e le decisioni adottate.
  
2. Il Presidente della Commissione Elettorale Locale predisporrà quindi un plico contenente separatamente:
  - il verbale;
  - le schede utilizzate e non;
  - gli elenchi dei votanti e degli aventi diritto al voto;
  - la distinta, debitamente firmata, delle schede ricevute.

Detto plico, sigillato e firmato dai componenti la Commissione Elettorale Locale, viene inviato nella forma più veloce e sicura, alla Commissione Elettorale Centrale, entro il giorno successivo alla conclusione delle operazioni di voto.

## Art. 16

1. La Commissione Elettorale Centrale:
  - provvede alla verifica dei votanti sui relativi elenchi;
  - provvede successivamente alla verifica dei verbali e delle schede elettorali votate.
  - provvede alla verifica della attribuzione dei voti apportando, ove necessario, le relative correzioni;
  - redige l'elenco dei candidati che hanno ricevuto voti validi, delle schede nulle e di quelle bianche.
  
2. Completato il riscontro, la Commissione Elettorale Centrale trasmette i risultati all'Ufficio Ordinamento e Ciclo atti amministrativi e provvede a redigere una situazione riassuntiva dei risultati delle votazioni svoltesi.  
Il Consiglio Direttivo dell'Istituto provvede, infine, a ratificare i risultati nominando rappresentante del personale ricercatore e tecnologo, dipendente o dotato di incarico di ricerca scientifica o tecnologica e rappresentante del personale tecnico e amministrativo, dipendente o dotato di incarico di collaborazione tecnica, in seno al Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti.

A parità di voti è eletto il candidato con maggiore anzianità anagrafica.  
La nomina decorre dalla data fissata dal Consiglio Direttivo.

## **Art. 17**

1. In caso di dimissioni nel corso del mandato o di impedimento che non permettano al candidato eletto di mantenere l'incarico durante il periodo del mandato, il Presidente dell'INFN indice nuove elezioni.